

# **COMUNE DI AROGNO**

## **REGOLAMENTO**

### **SUI POSTEGGI PUBBLICI COMUNALI**

Anno 2024

Il Consiglio comunale di Arogno, richiamati:

- la Legge federale sulla circolazione stradale e relative Ordinanze del Consiglio federale;
- la Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;
- il Regolamento comunale del 2014
- -----
- gli artt. 107, 186 e segg. LOC, l'art. 39 e segg. RALOC;

## **d e c r e t a**

### **CAPITOLO 1 — DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 Campo d'applicazione e competenza**

<sup>1</sup> Il presente Regolamento (in seguito detto "Regolamento") si applica ai posteggi pubblici siti sul territorio giurisdizionale del Comune di Arogno.

<sup>2</sup> Sono definiti pubblici i posteggi ad uso comune.

<sup>3</sup> Il Municipio, attraverso speciale autorizzazione, può provvedere ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune che non possono disporre di posteggi privati.

<sup>4</sup> Il Municipio può destinare dei posteggi per i residenti, autorizzandone l'uso mensilmente, semestralmente o annualmente.

#### **Art. 2 Scopo**

Il Regolamento persegue lo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici, assicurando un'equa rotazione nell'occupazione degli stalli da parte dell'utenza.

#### **Art. 3 Uso e pagamento**

<sup>1</sup> L'uso dei posteggi pubblici è regolato dal Municipio, per mezzo di abbonamenti, parchimetri, disco orario (zona blu) o mediante l'imposizione di limiti temporali di sosta. In luoghi discosti e poco frequentati, il Municipio può prescindere da queste prescrizioni.

<sup>2</sup> Il pagamento per l'utilizzo dei posteggi è dovuto, di regola, tutti i giorni durante le 24 ore. In luoghi discosti e poco frequentati o per validi motivi stabiliti dal Municipio, si può prescindere da queste prescrizioni.

<sup>3</sup> In circostanze straordinarie di interesse pubblico quali, ad esempio, manifestazioni pubbliche, feste, ecc., può essere concesso il gratuito utilizzo di uno o più posteggi. Per utilizzi particolari / eccezionali il Municipio deciderà di volta in volta.

<sup>4</sup>Le tasse d'uso dei posteggi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza e entro i limiti posti dal Regolamento, tenendo conto del luogo, delle specifiche circostanze e dei bisogni della circolazione.

<sup>5</sup>L'uso dei posteggi per biciclette, ciclomotori e motocicli è libero e gratuito.

## **CAPITOLO 2 — AUTORIZZAZIONI**

### **Art. 4 Utenti**

<sup>1</sup>Il Municipio può concedere autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici senza limitazione di tempo.

<sup>2</sup>L'autorizzazione può essere concessa esclusivamente per i veicoli a motore regolarmente immatricolati.

<sup>3</sup>Il Municipio può stabilire categorie di utenti autorizzati ad utilizzare i posteggi pubblici. In tal caso, il Municipio è tenuto a privilegiare gli abitanti del Comune di Arogno, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada.

<sup>4</sup>Il Municipio può stabilire un numero massimo di autorizzazioni per nucleo familiare o, più in generale, in caso di scarsità di posteggi, limitare il numero di autorizzazioni, tenendo conto delle situazioni di fatto esistenti o in una determinata area del Comune o sull'intero territorio comunale.

### **Art. 5 Effetti e validità**

<sup>1</sup>L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio autoveicolo senza limitazione di tempo.

<sup>2</sup>L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un parcheggio. Permette unicamente di usufruire degli stalli liberi in quel momento.

<sup>3</sup>L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile) o mensile (a partire dal 1<sup>o</sup> giorno del mese). Il Municipio può però prevedere periodi di autorizzazione diversi, a dipendenza dei casi particolari che si dovessero presentare.

### **Art. 6 Procedura**

<sup>1</sup>La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere formulata presso la Cancelleria comunale producendo la licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione. La Cancelleria comunale, per il rilascio del permesso, collabora con la Polizia comunale di Mendrisio con la quale il Comune è convenzionato.

<sup>2</sup>L'autorizzazione viene certificata attraverso l'emissione di un contrassegno indicante il periodo di validità della stessa ed un metodo di identificazione del veicolo o dell'utente.

<sup>3</sup>Gli utenti dovranno, più in generale, presentare alla Cancelleria comunale la documentazione atta a comprovare la propria appartenenza alla categoria per la quale esiste un diritto ad ottenere l'autorizzazione. Il Municipio deciderà in merito alla documentazione da produrre.

<sup>4</sup>Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

<sup>5</sup>L'autorizzazione soggiace al pagamento anticipato della relativa tassa.

### **Art. 7 Revoca**

<sup>1</sup>L'autorizzazione può venire revocata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico.

<sup>2</sup>Essa può inoltre essere revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia abusato.

## **CAPITOLO 3 — TASSE**

### **Art. 8 Ammontare delle tasse di posteggio (parchimetro)**

<sup>1</sup>La tassa di posteggio raccolta per mezzo di parchimetri è stabilita dal Municipio mediante Ordinanza, fra un minimo di CHF 0.50 e un massimo di CHF 3.00 l'ora; può essere previsto un periodo iniziale gratuito (massimo un'ora).

Il Municipio può stabilire una distinzione tra la tariffa diurna e notturna.

### **Art. 9 Ammontare delle tasse delle autorizzazioni (abbonamenti)**

<sup>1</sup>Le tasse contemplate per l'ottenimento delle autorizzazioni, sono stabilite (su base annua) dal Municipio entro un minimo di Frs. 80.— ed un massimo di frs. 500.--.

Per i residenti, l'autorizzazione annuale non potrà eccedere Frs. 200.--.

<sup>2</sup>La tassa annua può essere ridotta in proporzione se l'autorizzazione viene richiesta nel corso dell'anno.

### **Art. 10 (abrogato)**

## **CAPITOLO 4 — DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 11 Applicazione, interpretazione e contestazioni**

<sup>1</sup>L'applicazione e l'interpretazione del Regolamento compete al Municipio, il quale emana decisioni o specifiche Ordinanze, in particolare fissa le tasse.

<sup>2</sup>Contro le decisioni adottate dal Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

### **Art. 12 Sanzioni**

<sup>1</sup>Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite a norma delle leggi stradali in vigore.

<sup>2</sup>Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con:

- a) La multa
- b) La revoca dell'autorizzazione

<sup>3</sup>Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli artt. 145 e segg. LOC.

### **Art. 14 Entrata in vigore**

L'entrata in vigore del presente Regolamento è fissata dal Municipio, ottenuta l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

*Approvato dal Municipio di Arogno con ris.mun. 577, 13.11.2023.*

*Adottato nella seduta ordinaria del Consiglio comunale del 18.12.2023.*

*Approvato dalla Sezione degli enti locali, su delega del Consiglio di Stato, mediante decisione del 12.03.2024.*